

ALLEGATO A)

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I 6 INTRODUZIONE GENERALE

1. Premessa

Dopo il *«Piano Cottarelli»*, il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *«spending review»* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *«processo di razionalizzazione»* che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il *«coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato»*, gli enti locali devono avviare un *«processo di razionalizzazione»* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il *«processo di razionalizzazione»*:

- a) **eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili** al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) **sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori** o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) **eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe** o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) **aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;**
- e) **contenere i costi di funzionamento**, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *«in relazione ai rispettivi ambiti di competenza»*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica **relazione tecnica**.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *«decreto trasparenza»* (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *«in relazione ai rispettivi ambiti di competenza»*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *«a consuntivo»* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione

interessata. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *decreto trasparenza* (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

3. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*.

È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

4. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *per espressa previsione normativa*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

II 6 LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di San Mango Piemonte partecipa al capitale delle seguenti società:

1. **AUSINO spa** con una quota del 2,06%
2. **ASMENET CAMPANIA srl** con una quota del 0,19%;

Il Comune di San Mango Piemonte non ha partecipazioni indirette nelle società in house.

Per offrire una rappresentazione organica delle partecipazioni dell'Ente a forme associative, di cui al Capo V, Titolo II, del DLgs.n.267/2000, si richiamano:

- a. **Autorità Ente di Ambito Sele (Servizio Idrico Integrato);**
- b. **Consorzio Bacino SA2 in liquidazione);**

che sono qualificati come Consorzi obbligatori e per gli stessi vi era, fin dalla costituzione, uno specifico obbligo alla partecipazione ed al mantenimento. Il Consorzio Bacino Comuni SA2 è in liquidazione in quanto è in fase di costituzione il nuovo Ambito Territoriale per la gestione del ciclo dei rifiuti.

III 6 IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

1. AUSINO s.p.a..

La Società Ausino Spa è di proprietà del comune per il 2,06%.

L'Ausino S.p.a. Servizi Idrici Integrati, già Consorzio degli acquedotti dell'Ausino, dal 2003 è una Società per Azioni a capitale interamente pubblico, i cui soci sono ventuno Comuni della Provincia di Salerno, più il Comune di Agerola (Provincia di Napoli).

E' concessionaria delle sorgenti idriche ubicate nel Comune di Acerno e delle reti idriche adduttrici che alimentano i comuni soci delle seguenti zone:

È Monti Picentini;

È Bassa ed Alta Valle dell'Arno;

È Agro-Nocerino Sarnese;

È Salerno;

È Cava de' Tirreni;

È Costiera Amalfitana, compreso il comune di Agerola.

È intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società ritenendosi obbligata dal complesso normativo e convenzionale in vigore.

Prospetto di sintesi di cui al c.611, art.1, L.n.190/2014:

- a) Trattasi di società indispensabile alle proprie finalità istituzionali perché obbligatoria;
- b) Trattasi di società non composta dal solo amministratore o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) Trattasi di società per la quale il Comune di San Mango Piemonte non ha partecipazioni simili o analoghe;
- d) Non è possibile giungere ad aggregare i servizi affidati ad altra partecipata;
- e) La quota di partecipazione del comune non consente di definire autonomamente una riduzione dei costi generali e di gestione.

2. Asmenet Campania Srl

Il Comune detiene una quota di partecipazione dello 0,19% nella predetta società.

La società, costituita in data 29.07.2005, ha scopo consortile e si propone in via principale la realizzazione di Centri di Servizi Territoriali (CST) allo scopo di garantire la diffusione dei servizi innovativi a favore dei soci da ripartire fra gli stessi con scopi mutualistici.

In particolare fornisce i seguenti servizi:

- a) firma digitale;
- b) tenuta di parte del sito istituzionale del Comune;
- c) mercato elettronico locale ó attraverso la consociata ASMEL;
- d) svolge funzioni di soggetto aggregatore (CUC);
- e) altri servizi in via di definizione.

In considerazione dell'esiguità della partecipazione e dell'assenza di spesa per l'ente si ritiene di mantenere tale partecipazione. La dismissione della stessa, per converso genererebbe nuovi costi per l'adempimento dei medesimi servizi.

Prospetto di sintesi di cui al c.611, art1, L.n.190/2014:

- a) Trattasi di società indispensabile alle proprie finalità istituzionali nel senso più sopra specificato;
- b) Trattasi di società non composta dal solo amministratore o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) Trattasi di società per la quale il Comune di San Mango Piemonte non ha partecipazioni simili o analoghe
- d) Non è possibile aggregare i servizi affidati ad altra partecipata;
- e) La quota di partecipazione del comune non consente di definire autonomamente una riduzione dei costi generali e di gestione.

*Legge n.190 del 23 dicembre 2014, commi 611 e ss
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
Legge di stabilità n2015-06-10*

**RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO AL PIANO OPERATIVO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE SOCIETARIE**

ANAGRAFICA DELL'ENTE REDIGENTE

Denominazione	Comune di San Mango Piemonte
Rappresentante legale	Avv. Alessandro Rizzo - Sindaco
Dati di contatto	Via Roma, 5 ó San Mango Piemonte (SA) 089/631331
Indirizzo	
Recapiti telefonici	
Posta elettronica certificata	
Responsabile del Procedimento (se diverso dal rappresentante legale)	. Rag. Agnese Russo

LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL'ENTE

Scheda di sintesi

N.	Denominazione società partecipata	Tipologia partecipazi. (D=Diretta) (I=Indiretta)	% Quota di possesso	Capitale sociale al 31/12/2013	Valore patrimonio netto al 31/12/2013	Anno ultimo risultato economico disponibile	Ultimo risultato economico disponibile
1	Ausino S.p.A.	D	2,06	886.689,00	936.700,00	2013	50.011,00
2	Asmenet Cmpania Scarl	D	0,19	126.617,00	138.706,00	2013	376,00

1. AUSINO S.p.a.

Numero degli amministratori: 3

Numero collegio sindacale: 5

Numero di direttori/dirigenti: 5

Numero di dipendenti: 17

Numero operai 34

Valore quota nominale singola sottoscritta p 1,00

	2011	2012	2013
Risultato d'esercizio	1.560,00	2.755,00	7.902,00
Fatturato	757.748,00	582.186,00	629.790,00
Patrimonio netto	966.473,00	972.531,00	981.983,00

	2011	2012	2013
Risultato d'esercizio	1.560,00	2.755,00	7.902,00
Fatturato	757.748,00	582.186,00	629.790,00
Patrimonio netto	966.473,00	972.531,00	981.983,00

2. Asmenet Campania Srl

Non essendo particolarmente significativa la quota di partecipazione societaria, si ritiene di riportare solo sinteticamente alcuni elementi di bilancio:

Numero degli amministratori: 1

Numero di direttori/dirigenti: 1

Numero di dipendenti: 6

Valore quota nominale sottoscritta p. 239,00#

	2011	2012	2013
Risultato d'esercizio	909,00	1.053,00	376,00
Fatturato	240.093,00	702.896,00	669.469,00
Patrimonio netto	136.842,00	138.330,00	138.706,00